

l'onorevole ministro degli affari esteri che accetta il mio ordine del giorno nell'intendimento che l'impegno stabilito dall'articolo 10 non sia una delle solite vecchie promesse, ma che si istituirà realmente questo ufficio che sarà di grande aiuto, forse il più forte aiuto, per la nostra emigrazione. Spero che l'onorevole ministro degli esteri vorrà darmi una soddisfacente risposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lemmi.

Lemmi. L'articolo 10 tratta due cose distinte: e cioè il protettorato degli emigranti a bordo, e il protettorato degli emigranti in terra straniera. Io ho chiesto di parlare per chiedere la divisione di questo articolo; per formare cioè il primo e secondo paragrafo come articolo decimo, e poi formare, col rimanente dell'articolo decimo attuale, un articolo 10 *bis* nel senso che gli uffici di protezione ed avviamento al lavoro degli emigranti all'estero debbano, non possano, essere istituiti a cura del Governo. Quindi io proporrei di fare un articolo 10 sino alle parole: « e una cabina di 1^a classe » ed un articolo 10 *bis* da quelle parole sino alla fine, coll'avvertenza che alle parole: « il ministro degli affari esteri curerà d'istituire », siano sostituite le parole: « saranno istituiti negli altri Stati, ecc. ».

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Visconti-Venosta, *ministro degli affari esteri.* Il Governo si associa interamente alle considerazioni svolte con tanta eloquenza dall'onorevole Baccelli, il quale ammetterà che alle sue idee, alle sue convinzioni, una soddisfazione è data con questa legge che non fu opera lieve portare innanzi al Parlamento. Io riconosco l'opportunità d'istituire presto gli uffici di protezione e di avviamento al lavoro per i nostri emigranti: ma il prendere ora l'impegno d'iscrivere in bilancio, non appena approvata questa legge, le somme necessarie potrebbe incontrare ostacoli e difficoltà, mentre io non credo impossibile e nemmeno troppo difficile per il Governo di poter provvedere altrimenti. Io prego quindi l'onorevole Baccelli di prendere atto delle mie dichiarazioni e del proposito che ho di attuare, nel più breve tempo possibile, istituzioni che saranno di reale tutela e di grande miglioramento per le sorti della nostra emigrazione.

Eguale dichiarazione naturalmente faccio

all'onorevole Casciani, al quale però osserterei che un termine io potrei anche accettarlo dipendesse solo da me, ma non posso accettarlo per quanto dipende dall'azione di altri Governi. Come si può porre in un articolo di una legge italiana un termine perentorio entro il quale un altro Governo debba concludere un patto con noi? Prego quindi l'onorevole Casciani di prendere atto delle mie dichiarazioni, e di non insistere nel suo emendamento.

Quanto alle proposte fatte dall'onorevole Lemmi, mi pare che non vi possa essere difficoltà di accettarle; lo prego però di voler ancor più nettamente formulare perché io possa farmene un concetto esatto.

Presidente. La divisione della votazione consentita dal regolamento quando ne sia fatta istanza: quanto a ciò non v'è questione possibile; per il rimanente udremo poi la Commissione. Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

Di Stefano. Io mi sono permesso di chiedere di parlare intorno all'articolo 10, per richiamare l'attenzione della Camera, e specialmente della Commissione, circa la dizione di questo articolo, e circa quanto esso dispone in ordine alla vigilanza dei passeggeri a bordo. Con quest'articolo, innovando a quanto avevano disposto le leggi precedenti e a quanto il precedente disegno di legge proponeva, è affidato unicamente al medico militare qualità di commissario governativo a bordo delle navi, che trasportino emigranti.

Ora, poichè la legge, che noi votiamo oggi, deve essere coordinata con le leggi organiche della marina mercantile che sono in vigore prima che l'articolo 10 sia approvato, mi sembra giusto si debba dalla Commissione ponderare la disposizione, che essa è proposta, per vedere se sia in armonia con le leggi generali, quali sono il Codice della marina mercantile ed il regolamento che fa seguito, di recente modificato.

L'istituzione d'un commissario governativo a bordo non è nuova; essa esiste per leggi in vigore ed è precisamente definita all'articolo 70 del regolamento. Questo articolo sancisce infatti: « Sui piroscafi addetti a viaggi di lunga navigazione, che trasportano più di 300 emigranti, potrà essere imbarcato con l'ufficio di commissario governativo, un funzionario scelto tra gli impiegati di capitanerie di porto o tra gli ufficiali dei Cor